


Direzione centrale cultura e sport

Prot. n. 0000007 / P - /

Data 01/02/2021

CL. ACU

Uff. SACD

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT</b>	
Servizio attività culturali	cultura@certregione.fvg.it attivita cultura@regione.fvg.it tel + 39 040 377.3445 tel + 39 040 377 3416 I - 34132 Trieste, via Milano 19

**PROT.**

**del 01.02.2021**

### **CONVENZIONE**

ai sensi dell'articolo 27 bis comma 1, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  
(Norme regionali in materia di attività culturali)

### **INDICE**

- Articolo 1 - Riconoscimento**
- Articolo 2 - Modalità di attuazione dell'intervento di sostegno**
- Articolo 3 - Risorse destinate al funzionamento e al sostegno delle attività dell'Università popolare di Trieste e dei soggetti rappresentativi**
- Articolo 4 - Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al sostegno dei soggetti rappresentativi**
- Articolo 5 - Procedimento contributivo per la concessione dell'incentivo annuale**
- Articolo 6 - Criteri per la valutazione delle domande di incentivo e per il successivo riparto della quota di finanziamento destinata al funzionamento e al sostegno delle attività dei soggetti rappresentativi**
- Articolo 7 - Partecipazione dell'U.P.T. alle iniziative di coordinamento della Regione**
- Articolo 8 - Promozione delle iniziative**
- Articolo 9 - Durata della Convenzione**
- Articolo 10 - Risoluzione anticipata della Convenzione**
- Articolo 11 - Responsabilità verso terzi**
- Articolo 12 - Contenzioso**
- Articolo 13 - Registrazione della Convenzione**
- Articolo 14 - Privacy**

## **Articolo 15 - Rinvio a norme regionali**

\* \* \* \* \*

### **CONVENZIONE**

In Trieste, l'anno 2021, il giorno 01 del mese di febbraio, presso la sede della Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano n. 19,

### **INTERVENGONO**

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dalla dott.ssa Antonella Manca, nata a Vicenza il 06.04.1961, Codice Fiscale MNC NNL 61D46L840B domiciliata per la carica in Trieste in via Milano n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE** con sede legale in Trieste, Piazza del Ponterosso,6 Codice Fiscale Partita IVA 80011330323, rappresentata dal dott. Emilio Fatovic nato a Zara (Croazia) il 22/02/1948, domiciliato per la carica in Trieste in piazza Ponterosso n. 6, nella sua qualità di Presidente dell'Università popolare di Trieste.

### **PREMETTONO PRELIMINARMENTE**

- che, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità "Legge", la Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi ivi indicati, i rapporti dello stesso gruppo con la Nazione Italiana e, a tal fine, concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste (di seguito per brevità "U.P.T.") a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico;
- che, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della Legge, la Regione dispone a

favore dell'U.P.T. un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita Convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale;

- che, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, della Legge, è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui al comma 1 art. 27 bis della Legge. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'U.P.T. l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico di cui sopra (di seguito per brevità "soggetti rappresentativi");
- che, ai sensi dell'articolo 27 ter della Legge, la Regione promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi;
- che, ai sensi dell'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 7, comma 10 della legge regionale 4 agosto 2017 n. 31, il riconoscimento del pagamento delle quote sociali di cui all'articolo 27 ter della Legge, è da intendersi quale approvazione del rendiconto contenente il pagamento delle quote sociali;
- che, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della Legge, il finanziamento, su richiesta dell'U.P.T., è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla Convenzione;
- che con D.P.Reg. 23.05.2016 n. 108/Pres. è stato emanato il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Università Popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", di seguito denominato per brevità "Regolamento", nel quale, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 4, della legge, sono definite "(...) le

*modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3 e i criteri minimi della Convenzione di cui al comma 2.”;*

- che con convenzione prot.n° 7/CONVCULT d.d. 14.06.2016 sottoscritta tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’U.P.T. si è dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 27 bis della legge sopracitata, relativamente al sostegno all’U.P.T. per le annualità 2016, 2017, 2018;
- che con provvedimenti n. 57474 d.d. 17.12.2018 e 16586 d.d. 03.04.2020 la Prefettura di Trieste-Ufficio Territoriale del Governo ha disposto e successivamente prorogato il commissariamento dell’Ente Università popolare di Trieste sino al 30.06.2020;
- che secondo quanto disposto dall’articolo 51, commi 1,2 e 3, della legge regionale 29 aprile 2019, concernente “*Misure urgenti per il recupero della competitività regionale*” e dall’articolo 6, commi da 27 a 29, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (*Legge di stabilità 2019*), nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell’Università popolare di Trieste la Regione ha proseguito a sostenere l’attività dell’Università continuando a trovare applicazione la Convenzione prot. n.°7/CONVCULT d.d. 14.06.2016;
- che la procedura di commissariamento a carico dell’Ente Università Popolare di Trieste per le annualità 2019 e 2020, è giunta regolarmente a conclusione in data 30.06.2020;
- che, una volta terminato il suddetto commissariamento, si rende necessario addivenire alla stipula di una nuova convenzione a copertura del sostegno previsto dall’articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), per il triennio 2021, 2022, 2023;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Riconoscimento**

1. Al fine di promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e

linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui al comma 1, art. 27 bis della Legge, i rapporti dello stesso gruppo con la Nazione Italiana e valorizzare particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico, la Regione sostiene le attività svolte dall'U.P.T. riconoscendole rilevanza regionale, affidandole lo svolgimento del servizio pubblico di interesse regionale e delegandole anche l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi.

2. A tal fine, l'U.P.T. si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione e si impegna affinché nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, solidarietà, pace, interculturalità, accessibilità e sostenibilità.

## **Articolo 2 - Modalità di attuazione dell'intervento di sostegno**

1. La Regione e l'U.P.T. concordano, con la presente Convenzione, le modalità di regolamentazione dei rapporti riguardanti l'intervento regionale di sostegno dell'attività dell'U.P.T., allo scopo di raggiungere le finalità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 27 bis e di cui all'art. 27 ter della Legge.

2. Per conseguire la finalità di cui ai commi 1 e 3 dell'art.27 bis della Legge, gli interventi promossi dall'U.P.T. e dai soggetti rappresentativi saranno volti principalmente allo sviluppo delle seguenti attività:

- la realizzazione di grandi eventi artistici, culturali e socio-economici in Italia e nei Paesi dei soggetti rappresentativi;
- la concessione di borse di studio e di borse-libro;
- la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici in lingua italiana;
- l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze anche in modalità online;
- l'organizzazione di viaggi di istruzione e di studio in Italia o nei Paesi dei soggetti rappresentativi;
- la rappresentazione, e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e folcloristici;
- la proiezione di film e documentari;
- l'organizzazione di mostre d'arte in Italia e nei Paesi dei soggetti rappresentativi;

- la concessione di premi e borse e contributi per l'arte e la cultura;
- la pubblicazione di opere editoriali, saggi, studi e ricerche o catalogazioni;
- la messa a disposizione in rete, tramite apposita sezione dedicata del proprio sito internet e sulle pagine social ufficiali dell'UPT del materiale documentale concernente le attività di studio e gli interventi proposti e successivamente realizzati;
- ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui al comma 1, art. 27 bis della Legge, e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico.

3. Per conseguire le finalità di cui all'art. 27 ter della Legge l'U.P.T. garantisce il sostegno degli enti o degli istituti preposti nell'ambito dei rapporti culturali con il gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia di cui l'U.P.T è socia, anche attraverso la corresponsione delle quote sociali per la partecipazione agli stessi;

4. Gli interventi e le attività di cui al comma 2 saranno finalizzati in particolare a sostenere il mondo scolastico della Comunità Nazionale presente nei Paesi di cui al comma 1, art. 27 bis della Legge per la formazione dei giovani studenti connazionali, a favorire la realizzazione delle attività artistiche, folcloristiche e culturali programmate dalla Comunità Nazionale Italiana nei medesimi Paesi, nonché dalle sedi distaccate e dalle Istituzioni della C.N.I.

### **Articolo 3 – Risorse destinate al funzionamento e al sostegno delle attività dell'Università Popolare di Trieste e dei soggetti rappresentativi**

1. La Regione, per l'anno 2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 39 tabella F della legge 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di Stabilità 2021" e dal Bilancio Finanziario Gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2026 di data 30/12/2020, concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con un finanziamento di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila,00) nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento.

2. Per quanto concerne ciascuna delle annualità 2022 e 2023, la Regione concorre al suddetto sostegno con uno stanziamento di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila,00), fatta comunque salva l'indicazione di diverse quote di finanziamento previste dalla Legge di stabilità per l'anno di riferimento, dalla Legge di assestamento del bilancio regionale e fatta comunque salva

l'approvazione del Programma annuale di intervento con deliberazione della Giunta regionale.

**Articolo 4 - Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al sostegno dei soggetti rappresentativi**

1. La quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi viene declinata, da parte dell'U.P.T., distintamente e dettagliatamente nel programma annuale presentato alla Giunta regionale in base all'art. 8 del Regolamento.

**Articolo 5 – Procedimento contributivo per la concessione dell'incentivo annuale**

1. L'U.P.T. è il soggetto delegato dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 bis, comma 1 della Legge, all'esercizio delle funzioni di sostegno, di promozione, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'art. 27 comma 1 della Legge, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana.

2. Con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 8 del Regolamento, l'U.P.T. presenta il Programma annuale di intervento.

3. Successivamente all'approvazione del Programma annuale di intervento, il finanziamento regionale annuale è concesso dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidato all'U.P.T., su richiesta della stessa, in un'unica soluzione anticipata, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui sopra, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 della Legge.

**Articolo 6 – Criteri per la valutazione delle domande di incentivo e per il successivo riparto della quota di finanziamento destinata al funzionamento e al sostegno delle attività dei soggetti rappresentativi**

1. L'U.P.T. valuta le domande di finanziamento, ed in particolare il programma delle attività o manifestazioni proposte dai soggetti rappresentativi, ed il preventivo di spesa ad esse allegate, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento, secondo i seguenti criteri:

- a) qualità delle proposte progettuali e grado di innovatività delle stesse: i progetti saranno oggetto di valutazione sia per quanto concerne la rilevanza dei contenuti progettuali, sia per quanto riguarda la comprovata esperienza del soggetto proponente. Saranno inoltre privilegiati i progetti contenenti un significativo grado di innovatività intesa sia dal punto di vista dei contenuti proposti, sia dalle strategie attuate;
- b) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte: la valutazione terrà conto delle ricadute territoriali delle attività proposte, dando priorità ai progetti di più ampio respiro;
- c) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti rappresentativi per il perseguimento di obiettivi comuni;
- d) spesa storica destinata ai singoli soggetti rappresentativi, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dall'U.P.T. negli ultimi cinque anni.

2. Per quanto attiene alle modalità e alla tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti rappresentativi si applica quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

#### **Articolo 7 – Partecipazione dell'U.P.T. alle iniziative di coordinamento della Regione**

1. L'U.P.T. si impegna a partecipare, qualora richiesto, agli organismi e alle attività indetti dalla Regione, con riferimento in particolare all'Osservatorio regionale della cultura, finalizzato a coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della programmazione regionale e studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali, soprattutto per quanto riguarda la dinamica tra domanda e offerta.
2. L'U.P.T. si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione in funzione dell'attività dell'Osservatorio.

#### **Articolo 8 – Promozione delle iniziative**

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della Convenzione. La partecipazione della



Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativa alle attività oggetto della presente Convenzione, anche mediante il saluto delle autorità regionali.

2. Le indicazioni relative alla comunicazione fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'U.P.T.

#### **Articolo 9 - Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata triennale e ha validità fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del Regolamento, ai sensi del quale la validità triennale della Convenzione è sottoposta alla condizione dell'approvazione del Programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta, così come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014 e dall'articolo 8 del Regolamento medesimo.

2. La Convenzione scade comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica normativa che ne renda incompatibile la prosecuzione.

3. Alla scadenza della Convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della Convenzione.

#### **Articolo 10 - Risoluzione anticipata della Convenzione**

1. La Convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

#### **Articolo 11 - Responsabilità verso terzi**

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate tramite l'U.P.T..

2. L'U.P.T. tiene sollevata espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.

#### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione,

esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

### **Articolo 13 - Registrazione della Convenzione**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico dell'U.P.T.

### **Articolo 14 - Privacy**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710 e-mail: [presidente@regione.fvg.it](mailto:presidente@regione.fvg.it) PEC: [regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it) PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

4. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del procedimento o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

#### 5. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

#### 6. Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

#### 7. Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

#### 8. Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**Articolo 15 - Rinvio a norme regionali**

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente Convenzione, si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Redatta in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto dalle parti.

Trieste, li, 01.02.2021

Per la Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia  
dott.ssa Antonella Manca

Per l'Università Popolare di Trieste  
Il Presidente  
dott. Emilio Fatovic



Handwritten signature of Antonella Manca, written in black ink over a horizontal line.



Handwritten signature of Emilio Fatovic, written in black ink over a horizontal line.